



Ai Signori Clienti
Loro Sedi
Roma 18 novembre 2016

Oggetto: informativa n. 26/2016

Dismissione dei cespiti aziendali

Casistica

Può accadere che l'azienda non disponga più di determinati beni aziendali in precedenza utilizzati come strumentali nel corso della vita aziendale, perché ormai dismessi.

Ma cosa succede se, in caso di accesso fiscale, dovesse essere constatato che determinati beni non si trovano più nei luoghi in cui viene esercitata l'impresa?

La risposta è che, in assenza di idonea documentazione giustificativa, l'organo verificatore potrà accertare in via presuntiva la vendita dei beni senza emissione di fattura con contestuale recupero delle relative imposte e sanzioni.

Tutto nasce da una norma (cfr. art. co. 1 del D.P.R. 441/97) ai sensi della quale si dispone che "si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività".

Quindi, in caso di controlli, per evitare l'accertamento presuntivo e vincere la presunzione di una vendita "a nero", occorrerà dimostrare con adeguata documentazione a supporto, le ragioni secondo le quali il bene non si trova più in azienda, a nulla valendo le mere dichiarazioni dell'imprenditore.

La presunzione potrà essere superata esibendo:

- la fattura di vendita, in caso di cessione a pagamento del bene;
- la fattura omaggio, in caso di cessione gratuita del bene;
- il documento di trasporto, nel caso in cui il bene sia ad esempio in riparazione presso terzi;
- la documentazione di consegna in discarica autorizzata, nel caso in cui il bene fosse stato eliminato in discarica;
- il certificato di rottamazione, nel caso in cui il bene fosse stato rottamato da soggetti autorizzati.

Spesso però accade che i beni strumentali, una volta non più funzionanti ovvero ritenuti obsoleti, vengano semplicemente buttati, regalati, bruciati, insomma eliminati fisicamente senza premunirsi di alcuna documentazione. Il discorso potrebbe riguardare il semplice telefonino, il computer, il mobile di arredamento, il macchinario, eccetera.

In detta ipotesi sarà impossibile evitare l'accertamento presuntivo.

Rimedi

Quali i rimedi?

Per prima cosa sarebbe opportuno osservare il dettato normativo sin dall'origine e quindi premunirsi della opportuna documentazione già nel momento in cui il bene fuoriesce dall'azienda.

Per il pregresso, se ciò non è stato possibile, il mio suggerimento è quello di fare innanzitutto una verifica preliminare (ad esempio entro la fine dell'anno) atta ad individuare, attraverso adeguato riscontro dal libro



dei cespiti ammortizzabili (che potrà essere reso disponibile dallo Studio), i beni strumentali che senza una documentata giustificazione, non si trovano più in azienda.

Individuati i beni, occorrerà quindi predisporre appropriata documentazione che ne giustifichi la non presenza in azienda.

Essendo la verifica eseguita successivamente all'evento che ha determinato la fuoriuscita del bene dall'azienda, una soluzione potrebbe essere quella di emettere fattura di vendita o di cessione omaggio (anche successivamente all'evento), a soggetti che potrebbero effettivamente aver ricevuto il bene, applicando l'Iva di legge su un valore che potrebbe essere effettivamente molto basso (considerato lo stato d'uso e deperimento del bene). L'ente verificatore non potrà infatti accertare quando effettivamente il bene sia stato consegnato e di fatto eliminato dall'azienda. Potrà solo constatare che il bene, al momento della verifica, non esiste più e che è stato ceduto.

Tra l'altro, eliminare dal libro cespiti i beni non più utilizzati e comunque non più presenti nei locali aziendali è importante sia ai fini dell'applicazione degli studi di settore che ai fini della normativa sulle società di comodo. Infatti il costo dei cespiti acquistati costituisce *plafond* di riferimento per la determinazione dei ricavi presunti derivanti dagli studi di settore e dall'esecuzione del *test* di operatività.

Detto altrimenti: detenere in contabilità beni non più impiegati nei processi produttivi potrebbe essere, oltre che rischioso ai fini di un accertamento induttivo derivante da accesso fisico, dannoso ai fini della determinazione parametrica dei ricavi da Studi e da società di comodo.

Procedura di distruzione dei beni

Sono previste due procedure che consentono la distruzione volontaria dei beni non più utilizzati nei processi produttivi aziendali: la prima riguarda beni di valore complessivo superiore a 10.000 euro; la seconda beni con valore inferiore a detto importo.

Procedura di distruzione ordinaria (per beni con valore complessivo superiore a 10.000 euro)

In caso di distruzione o trasformazione dei beni aziendali, l'azienda deve, almeno 5 giorni prima di procedere alla distruzione, inviare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e al Reparto di GDF apposita comunicazione recante tutte le notizie riguardanti la procedura di distruzione.

Nella giornata stabilita per la distruzione dei beni dovranno presenziare alternativamente:

un incaricato dell'Agenzia delle entrate;

un ufficiale della Guardia di Finanza;

un notaio;

i quali al termine delle operazioni di distruzione redigeranno apposito verbale.

Procedura di distruzione semplificata (per beni con valore complessivo inferiore a 10.000 euro)

In questo caso l'azienda dovrà comunque comunicare alle autorità, almeno 5 giorni prima, l'intenzione di voler distruggere i beni. In luogo del verbale redatto dal funzionario (che non interverrà) sarà necessario redigere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio certificativa dell'avvenuta operazione di distruzione.

Cordiali saluti

Bruno Vaudo